COMUNE DI PISA
Direzione Patrimonio

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR TOSCANA – Silva S.a.s. c/Comune di Pisa. Liquidazione indennità spettante alla Silva S.a.s. ai sensi dell'art.42/bis del T.U. Espropri come disposto con sentenza TAR n.119 del 29/01/20 ed Ordinanza TAR n.1068 del 23/09/20.

Soggetto creditore:
Denominazione: Silva S.a.s. di SBRAGIA Riccardo & C.
Codice fiscale: 00218570117
Sede legale: Piazza Garibaldi, n.12 - Vecchiano Città: PISA

Importo complessivo del debito: € 30824,75= di cui:

€ 25266,19 per indennizzo ai sensi art.42/bis T.U. Espropri
€ 5558,56 per IVA al 22%

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____
_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

Sentenza n.119/20 e ordinanza n.1068/20 pronunciate dal TAR TOSCANA sul ricorso numero di registro generale 919/2019 promosso dalla Silva S.a.s. di Sbragia Riccardo & C.

- Con il ricorso n.919/19 sopra citato la società ricorrente, in riferimento alla propria istanza inviata via Pec al Comune di Pisa prot.26421 del 13/03/19, chiedeva al TAR l'accertamento dell'obbligo del Comune ad acquisire od a restituire l'area interessata dalla via Eugenio IIi, sita nei pressi dell'aeroporto di Pisa;

- con la suddetta sentenza n.119/20 il TAR Toscana ha condannato il Comune di Pisa ad adottare il provvedimento ex art.42 bis relativo all'acquisizione dell'area di via Eugenio III od a disporne la sua restituzione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notifica;

- con parere prot. n.64111 del 10/07/20 espresso dalla Direzione 10 – Ufficio mobilità è risultato prevalente l'interesse del Comune al mantenimento del suddetto tratto stradale;

- a causa delle difficoltà sopravvenute dovute all'emergenza Covid-19 e delle vicende relative all'annullamento del frazionamento catastale della particella da acquisire da parte della stessa Silva S.a.s., non è stato possibile rispettare la scadenza per la conclusione dell'iter del procedimento disposta dal TAR in 90 giorni;

- con la sopraindicata ordinanza n.1068/20 il TAR ha fissato il nuovo termine per concludere il procedimento ex art.42 bis in adempimento alla sentenza n.119/20 a tre mesi dalla comunicazione e/o notifica al Comune, ovvero il 22/12/20;

- con la relazione di stima dell'Ufficio Espropri dell'8/10/20 è stato determinato l'indennizzo comprensivo di IVA al 22%, pari ad € 30.824,75 spettante alla Società Silva S.a.s. di SBRAGIA Riccardo & C., ai sensi dell'art.42/bis del T.U. in materia di Espropri.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- Sentenza TAR n.119/2020;
- Ordinanza TAR n.1068/2020;
- Relazione di stima indennizzo dell'Ufficio Espropri

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 14 ottobre 2020

IL DIRIGENTE
(Dott. Claudio Grossi)

COMUNE DI PISA
DIREZIONE PATRIMONIO
P.O. Ufficio Espropri e Demanio Marittimo
U.O. Espropri
~
Palazzo Pretorio - Via del Moro, 2

Tel: 050 910251 / 050 910585
050 910259

e-mail: espropri@comune.pisa.it
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
orario di apertura:
martedì: 9.00 - 13.00
giovedì: 15.00 - 17.00

Pisa, 8/10/20

Oggetto: Stima area interessata dalla Via Eugenio III sita in Pisa, zona Aeroporto Galilei Galileo, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/01, spettante alla Società Silva S.a.s.

RELAZIONE DI STIMA

Premesso che:

- un tratto del raccordo stradale in entrata ed uscita dalla zona Aeroporto di Pisa, denominato Via Eugenio III, evidenziato con velatura gialla nell'estratto di mappa allegato, a tutt'oggi di proprietà della Soc. Silva S.a.S, è stato oggetto di recente Sentenza del T.A.R. n.00119/2020 del 29/01/20, pubblicata e comunicata a questa Amm.ne Com.le il 30/01/20;

- a seguito di detta sentenza il Comune di Pisa è stato condannato ad adottare entro 90 giorni dalla notifica il provvedimento ex art.42/bis del D.P.R. 327/01 che disponga l'acquisizione al patrimonio comunale del suddetto tratto stradale corrispondendo al proprietario uno specifico indennizzo comprensivo anche dell'indennità di occupazione;

- diversamente il bene dovrà essere restituito al legittimo proprietario dopo aver ripristinato le originarie condizioni di fruibilità;

- a seguito del parere espresso con nota prot.64111 del 10/07/20 della Direzione 10 Urbanistica-Edilizia Privata-Servizi Amministrativi alla Mobilità è risultato prevalente l'interesse al mantenimento del suddetto tratto stradale a suo tempo realizzato dall'ANAS, tale da giustificare il suo trasferimento definitivo al Comune di Pisa.

Ciò premesso, l'area oggetto di valutazione, situata in zona aeroporto Galilei di Pisa, località San Giusto, è stata interessata dall'occupazione temporanea nell'ambito

della procedura espropriativa relativa alla realizzazione della strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, come risulta dal decreto del Prefetto di Pisa n.649- Sett.I del 12/03/85.

Detto decreto che autorizzava la ditta appaltatrice I.C.E.F.S. ad occupare in via d'urgenza per due anni i terreni risultanti dall'elenco e dal piano particellare approvato in relazione alla suddetta opera stradale, risulta scaduto in data 12/03/87 senza proroghe.

L'area è identificata al Catasto Terreni di Pisa nel F.46 dalla particella 2605 (ex 2602) della superficie catastale di mq.1090, originatasi a seguito del frazionamento catastale PI0050938 del 24.09.2020.

L'art.42 bis del T.U. in materia di espropri dispone che la valutazione dell'area e del complessivo indennizzo da corrispondere al soggetto interessato, deve scaturire dalla sommatoria dei seguenti valori:

1) il pregiudizio patrimoniale, pari al valore venale del terreno;

2) il pregiudizio non patrimoniale a titolo risarcitorio, pari al 10% del valore venale del terreno;

3) l'interesse del 5% annuo sul valore venale del terreno per il periodo di occupazione senza titolo che, in considerazione della scadenza del suddetto decreto prefettizio n.649 del 12/03/85 avente validità di due anni senza che sia stato perfezionato l'iter di esproprio, decorre dalla stessa data di emanazione del 12/03/85.

Nell'ambito del procedimento sono state presentate osservazioni da parte della SILVA S.a.s., corredate da una perizia di stima in data 20/04/20 del valore dell'area, perizia non condivisa dall'Ufficio scrivente in quanto il valore risulta determinato per comparazione con aree aventi destinazione urbanistica a parcheggio privato schermato da fasce di verde pubblico alberato e quindi incongruente rispetto alla natura agricola del terreno in questione.

Calcolo Valore Unitario del Terreno

Per il calcolo del valore relativo all'intera area interessata dalla via Eugenio III occorre considerare l'incidenza dell'area in percentuale al valore complessivo

del suolo e della sopra esistente infrastruttura stradale applicando la seguente formula, come indicato nel manuale Operativo delle stime Immobiliari -Franco Angeli Editore 2011:

V= Vi p%_/ (1- p%)

V = Valore dell'area;

Vi = Valore infrastruttura viaria;

p% = Incidenza terreno-infrastruttura

Per la ricerca del valore venale unitario dell'infrastruttura è possibile fare riferimento al criterio del Costo di Costruzione applicando il costo parametrico di strade similari alla via Eugenio III, ricavabile dal Prezziario 2020 dei lavori pubblici della Regione Toscana approvato con delibera 1424 del 25/11/2019, facendo riferimento all'allegato n.17, in cui risulta l'analisi dei prezzi specifici delle opere stradali realizzate nella Provincia di Pisa .

Detto valore è facilmente desumibile nel documento di cui al Codice regionale TOS20_04.G01.001.001 – NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI, Capitolo G01– SEZIONI STRADALI FINITE - che analizza il costo complessivo di una sezione stradale tipo C1 extra urbana: larga 10,5 ml., lunga 1 ml e alta 1 ml, pari a **€ 984,075**, comprensiva di 1,50 banchina + 3,75 corsia +3,75 corsia + 1,50 banchina.

V= € 984,075: 10,5 ml = € 93,72/mq

Probabile valore a Costo di Costruzione dell'infrastruttura della via Eugenio III

Vi = mq.1090 x € 93,72 = **€ 102.154,80**

Valore area oggetto di occupazione

Applicando la succitata formula :

V= Vi p % / (1- p %)

l'incidenza del valore del terreno sull'opera pubblica può oscillare dal 10% al 35% in funzione delle sue capacità intrinseche ed estrinseche, ma nel caso in esame:

- considerata l'ubicazione del terreno oggetto di occupazione, inserito in una zona compresa tra la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e l'area aeroportuale, all'interno dell'area di rispetto del cono di volo aereo e quindi la totale assenza di potenzialità edificatoria del medesimo;

l'incidenza può essere valutata nella misura del 10%.

Si ottiene pertanto:

Valore area occupata = **€ 102.154,80 x 0,10 / (1 – 0,10) = € 11.350,53**

Valore unitario a mq: € 11.350,53 / 1090= € 10,41/mq.

Omogeneizzazione del valore

Per rendere il suddetto valore più attinente alle reali caratteristiche del terreno, legate alla localizzazione, al grado di urbanizzazione, accessibilità, conformazione e giacitura del terreno, occorre tener conto dei seguenti coefficienti:

KA = *Localizzazione di dettaglio*: Caratteristica legata alla localizzazione del terreno rispetto all'intero territorio comunale e sostanzialmente riguarda la percentuale di prezzo in aumento che un operatore economico ordinario è disposto a pagare per passare da un terreno posto in una localizzazione di scarsa appetibilità a localizzazioni con appetibilità maggiori. Tale percentuale, determinata in ragione delle caratteristiche del mercato di riferimento, è strettamente legata alla destinazione urbanistica del terreno, nonché alla qualità di coltura praticata;

KB = *Grado di urbanizzazione della zona*: Caratteristica riferita al grado di urbanizzazione della zona di interesse e sostanzialmente riguarda la percentuale del prezzo in aumento che un operatore economico ordinario è disposto a pagare per un terreno appartenente ad un'area di espansione poco urbanizzata, rispetto ad aree più urbanizzate, di completamento o di saturazione, aventi maggiore apprezzamento;

KC = *Grado di accessibilità del fondo rispetto alla viabilità ordinaria:* Caratteristica rappresentante la percentuale di prezzo che un operatore economico sarebbe disposto a pagare per passare da terreni con accessibilità disagiata a terreno con accessibilità più favorevoli. Anche la percentuale riferita a tale caratteristica è stata determinata in ragione delle indicazioni del mercato di riferimento con riferimento alle destinazioni urbanistiche considerate;

KD = *Conformazione*: Caratteristica riferita alla conformazione del fondo e rappresentante la percentuale di prezzo che un operatore economico ordinario del mercato di riferimento è disposto a pagare per passare da terreni di forma irregolare rispetto a terreni di forma più regolare;

KE = *Giacitura*: Caratteristica riferita alla giacitura naturale del terreno e rappresentante la percentuale di prezzo che un operatore economico ordinario del mercato è disposto a pagare per terreni con giaciture di forte pendenza rispetto a terreni con giaciture pianeggianti.

Tabella di omogeneizzazione

Comparativo	Prezzo Unitario aggiornato (€/mq.)	Coefficienti caratteristiche qualitative						Prezzo unitario omogeneizzato (euro/mq
		KA	KB	KC	KD	KE	Coeff.finale	
1	10,41	0,9	0,95	0,9	1	1	0,77	8,02

Valore unitario del terreno omogeneizzato: € 8,02/mq.

Determinazione valore area e risarcimento del danno ai sensi dell'art.42/bis del T.U.:

1) Pregiudizio patrimoniale – Valore Venale

mq.1090 x € 8,02= € 8.741,80

2) Pregiudizio non patrimoniale: 10% del valore venale:

€ 8.741,80 x 0,10 = € 874,18

3) A titolo risarcitorio viene considerato il 5% annuo sul valore venale dal 12/03/1985 che come già esplicato nelle premesse, decorre da tale data.

Il termine ultimo per il calcolo fissato dalla sentenza del TAR Toscana n. n.00119 del 29/01/20, notificata a questa Amm.ne Com.le il 30/01/20, è stato prorogato con ordinanza dello stesso TAR n.1068 del 23/09/20.

Il nuovo termine per concludere il procedimento avrà scadenza dopo tre mesi (90 giorni) dalla comunicazione della predetta ordinanza, avvenuta il 23/09/20 e quindi il 22 dicembre p.v.

Pertanto dal 12/03/85 al 22/12/20 decorrono 13069 giorni di occupazione.

$$€\ 8.741{,}80 \times 0{,}05 \times \frac{13069}{365} = €\ 15.650{,}21$$

Totale indennità calcolata ai sensi dell'art.42/bis del T.U. in materia di espropri spettante alla Società Silva S.a.s.

€ 8.741,80 + € 874,18 + € 15.650,21 = **€ 25.266,19**

A detto indennizzo deve aggiungersi l'IVA al 22%, pari € 5.558,56, per un totale di **€ 30.824,75**.

File:Relesilva
AD/ad

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Geom. Antonio Dolfi)

Direzione Provinciale di Pisa Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore PAOLA AMODIO

Vis. tel. esente per fini istituzionali

N=42600

E=-75100

1 Particella: 2605

Comune: PISA
Foglio: 46

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

1-Ott-2020 13:19:20
Prot. n. T183159/2020

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00919/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2019, proposto da
Silva S.A.S di Sbragia Riccardo & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Marcuccetti, Sara Marcuccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

per l'accertamento dell'obbligo a provvedere ed il conseguente inadempimento in capo all'Amministrazione riguardo all'istanza di SILVA s.a.s. presentata via PEC in data 13.3.2019 e, per l'effetto condannare il Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutti i provvedimenti necessari:- all'acquisizione degli immobili descritti in epigrafe, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, con riconoscimento di indennizzo quantificato nei termini di legge, o tramite accordo transattivo tra le parti con offerta di un congruo

corrispettivo indennitario;- ovvero, in alternativa, alla restituzione dei medesimi beni, liberi dalle opere illegittimamente realizzate su di essi, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre interessi e rivalutazione derivanti dall'illegittima detenzione dei medesimi dal momento dello spossessamento sino al soddisfo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, premesso: a) di essere proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno occupati senza titolo ed attualmente utilizzati dal comune di Pisa come sede stradale e segnatamente come sedime della carreggiata denominata via Eugenio III; b) di aver invitato senza esito al comune di Pisa a dare inizio al procedimento di acquisizione delle predette aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 327/2001; tutto ciò premesso ha adito questo Tribunale amministrativo affinché, accertato il silenzio del comune di Pisa, voglia ordinargli di provvedere.

Costituitosi in giudizio il comune di Pisa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato l'autore della denunziata occupazione illegittima ed ha altresì messo in dubbio l'effettiva utilizzazione pubblica delle aree intestate alla Silva S.a.S.

L'istruttoria disposta dal Collegio ha permesso di appurare che effettivamente le aree di proprietà della ricorrente sono attraversate dalla via Eugenio III avente natura comunale.

L'eccepito difetto di legittimazione non sussiste.

L'art. 42 bis del D.P.R. 327/01 attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione postuma alla autorità che "utilizza" il bene occupato sine titulo indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno autrice originaria della sua sottrazione alla disponibilità del legittimo proprietario o dal fatto che gli atti della procedura espropriativa non andata a buon fine siano ad essa imputabili.

La norma, infatti, non è volta a sanare l'illecita violazione del diritto dominicale, che tale rimane indipendentemente dalla adozione del provvedimento di acquisizione nella sua dimensione passata, ma ad evitare il verificarsi di un grave pregiudizio alla collettività che potrebbe derivare dalla restituzione di un'area destinata a scopi di pubblico interesse; e proprio per questo affida la valutazione in ordine alla sua acquisizione alla autorità alla quale la cura di quell'interesse alla attualità è affidato mediante un procedimento speciale, del tutto autonomo rispetto a quello originario (Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, n.5201).

Sicché, nel caso di specie spetta al comune di Pisa che la utilizza valutare se acquisire o restituire l'area di proprietà della ricorrente dando corso al procedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza si si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna il Comune di Pisa ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis avente ad oggetto le aree di proprietà dei ricorrenti attraversate dalla via Eugenio III o a disporne la restituzione. Il tutto entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi	**Manfredo Atzeni**

IL SEGRETARIO

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00919/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2019, proposto da

Silva S.A.S di Sbragia Riccardo & C., rappresentata e difeso dagli avvocati Nicola Marcuccetti, Sara Marcuccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

per l'accertamento dell'obbligo a provvedere ed il conseguente inadempimento in capo all'Amministrazione riguardo all'istanza di SILVA s.a.s. presentata via PEC in data 13.3.2019 e, per l'effetto condannare il Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutti i provvedimenti necessari:- all'acquisizione degli immobili descritti in epigrafe, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, con riconoscimento di indennizzo quantificato nei termini di legge, o tramite accordo transattivo tra le parti con offerta di un congruo

corrispettivo indennitario;- ovvero, in alternativa, alla restituzione dei medesimi beni, liberi dalle opere illegittimamente realizzate su di essi, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre interessi e rivalutazione derivanti dall'illegittima detenzione dei medesimi dal momento dello spossessamento sino al soddisfo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il Comune di Pisa non può considerarsi colpevolmente inadempiente all'obbligo di provvedere sancito con la sentenza n. 119 del 2020 a causa delle difficoltà sopravvenute dovute alla emergenza covid e alle vicende relative al frazionamento catastale della particella da acquisire;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la istanza per la concessione di un nuovo termine per il perfezionamento del procedimento ex art. 42 bis t.u.e. fissando il termine per la sua conclusione a tre mesi dalla comunicazione e/o notifica della presente ordinanza e rinviando la decisione sulla nomina del commissario ad acta alla camera di consiglio fissata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, fissa il nuovo termine per concludere il procedimento ex art 42 bis t.u.e. in adempimento alla sentenza n. 119/2020 a tre mesi dalla comunicazione e/o notifica della presente ordinanza;

Fissa ai fini della verifica la camera di consiglio del 13/01/2021;

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO